




Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto
Guardia Costiera

Reparto III – Piani e Operazioni
Ufficio II – 3ª Sezione CCNP
e-mail : ufficio2.reparto3@mit.gov.it

Indirizzo telegrafico: MARICOGECAP
Titolario 03.02.



Roma, _____
PEC: TWCPJA.MORELLI@MISUR4403-Interni.237

Al Reparto II

-SEDE-

e, p.c.

Reparto Pesca Marittima

- SEDE -

Argomento: pesca a strascico. Distanza dalla costa. Regolamento CE 1967/2006

(Spazio riservato
a protocolli, visti
e decretazioni)

A decorrere dal 1 giugno 2010, tutte le prescrizioni contenute nell'art.13 del Regolamento citato in argomento entreranno in vigore.


Per quanto concerne le distanze dalla costa, la norma distingue tra "attrezzi trainati" (definiti "qualsiasi attrezzo da pesca, ad eccezione dei palangari, trainato dalla forza motrice del peschereccio o tirato per mezzo di verricelli con il peschereccio all'ancora o in movimento a bassa velocità, incluse in particolare le reti trainate e le draghe"), non utilizzabili entro le 3 miglia o all'interno dell'isobata dei 50 metri, e le "reti da traino", per le quali l'impiego è vietato entro un miglio e mezzo, senza alcun richiamo alla profondità.

Questo Reparto, nel definire le modalità dei controlli sulla pesca a strascico, riterrebbe che la disposizione debba essere interpretata nel senso di considerare – alla luce delle definizioni contenute nel

MINUTA

Regolamento - il limite indicato al comma 2 come vincolo ulteriore rispetto alle menzionate 3 miglia.

In pratica, si riterrebbe che, per lo strascico, le disposizioni impongano una regolamentazione come quella schematicamente sotto descritta:



Attesa la delicatezza della tematica, si resta in attesa del parere di codesto Reparto, per le necessarie attività di coordinamento.

IL CAPO REPARTO
C.A. (CP) Vincenzo MELONE

ATUNE



Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti
COMANDO GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Reparto II - Ufficio 2° - Sezione 3ª
Indirizzo telegrafico: MARICOGECAP

Prot. n° 02.02.51 /

Allegati: //

A) REPARTO III
SEDE
e. p. c. REPARTO PESCA MARITTIMA
SEDE



Roma, _____

Argomento: Pesca a strascico. Distanza dalla costa. Regolamento CE n°1967/2006.
Riferimento nota n°229 del 17/02/2010.

Il paragrafo 1 dell'articolo 2 del Regolamento in oggetto, nel definire gli "attrezzi trainati", ricomprende, tra i medesimi, le "reti trainate" e, fra queste, le "reti da traino" che, a loro volta, possono essere trainate sul fondo ("reti a strascico") o a mezz'acqua ("reti da traino pelagiche").

Il paragrafo 1 del successivo articolo 13 stabilisce il divieto "generico" di utilizzare gli attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri, quando tale profondità è raggiunta ad una distanza inferiore.

Il paragrafo 2 del medesimo articolo pone un'ulteriore restrizione all'impiego delle reti da traino (comprese, quindi, quelle a strascico), che viene ad essere vietato entro un distanza di 1,5 miglia nautiche dalla costa, a prescindere dalla profondità del fondale.

Per quanto precede, si ritiene, così come evidenziato da codesto Reparto con la nota in riferimento, che, negli specchi acquei compresi tra 1,5 e 3 miglia nautiche dalla costa, l'utilizzo delle reti da traino (ed, in particolare, di quelle a strascico) sia consentito soltanto laddove l'isobata sia superiore ai 50 metri.

Visione C° Reparto	X
Ufficio I	
Ufficio II	X
Ufficio III	
Segreteria	

IL CAPO REPARTO
C.A. (CP) Felicio ANGRISANO

prot 1068 15/03/10

CCMP